

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/803 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2022

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione ai fornitori di servizi di comunicazione dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38 *duodecies*, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, la qualità dei dati e la necessità di realizzare economie di scala e di evitare l'impatto negativo di potenziali divergenze sia sulla qualità dei dati che sul compito dei fornitori di dati, il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha trasferito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») nell'Unione.
- (2) È opportuno specificare le norme procedurali per l'esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento da parte dell'ESMA in relazione ai DRSP soggetti alla sua vigilanza. In particolare, il regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce che tali norme procedurali includano disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni sulla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e disposizioni sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'esecuzione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.
- (3) Laddove l'ESMA constati gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni degli obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione dati, l'ESMA è tenuta a nominare al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Al termine dell'indagine, il funzionario incaricato della stessa è tenuto a dare alla persona oggetto dell'indagine la possibilità di essere ascoltata. Ciò significa che la persona interessata dovrebbe avere il diritto di presentare osservazioni scritte entro un termine ragionevole non inferiore a quattro settimane prima che il funzionario incaricato delle indagini presenti le proprie conclusioni all'ESMA. È opportuno che la persona oggetto delle indagini possa essere assistita da un difensore di sua scelta. Il funzionario incaricato delle indagini dovrebbe valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla all'ESMA.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).

